



Relatore: Stefano Silvestri

Rompriamo il ghiaccio



La formazione in ambito di salute e sicurezza.....

Oltre ad essere un obbligo per il datore di lavoro, è una misura preventiva di primaria importanza.



Gli obiettivi della formazione sulla sicurezza

- **CAMBIAMENTO DI VALORI**: diffondere un atteggiamento favorevole verso la cultura della sicurezza come valore fondamentale per il lavoro e la vita
- **CAMBIAMENTO COGNITIVO**: favorire una maggiore conoscenza del problema e delle sue possibili soluzioni, in ottica di gestione e prevenzione
- **CAMBIAMENTO STRATEGICO**: incentivare determinate scelte a livello strategico, decisionale, gestionale
- **CAMBIAMENTO DI COMPORTAMENTO**: far adottare un comportamento 'sicuro', inducendo l'abbandono di abitudini e prassi pericolose per la salute e sicurezza

CAMBIARE COSTA?

- Non si cambia senza fatica e senza 'sacrificio'
- Il cambiamento non è mai a costo zero, ma implica:
 - Adesione e interiorizzazione di nuove modalità di relazione e di lavoro
 - Rivisitazione della propria identità personale e professionale



LA DIFFICOLTA' DI CAMBIARE



Spesso a seguito di un cambiamento importante dobbiamo '*DIS-IMPARARE*' convinzioni, attitudini, valori, assunti, schemi di interpretazione di riferimento e siamo costretti ad impararne di nuovi

Le persone resistono al cambiamento perché questo '*DIS-APPRENDIMENTO*' è doloroso e genera ansia

(Kotter)

**Corso
di
formazione generale lavoratori
in
tema di prevenzione
e sicurezza sul lavoro**

Trapani luglio 1982



Perché cose di questo genere non accadano più

Argomenti trattati:

- Concetti di rischio
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione delle prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza



Concetto di rischio e metodi di valutazione dei rischi

Il concetto di pericolo

Il pericolo **è un concetto deterministico**; è una situazione, oggetto, sostanza, ecc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone e/o cose.

Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza ecc.) **non legata a fattori esterni.**

Il concetto di danno


Un danno è la conseguenza di un'azione o di un evento che causa:

- una lesione fisica o psichica della persona, permanente o reversibile, da cui derivi, però, una compromissione delle attività vitali del soggetto, considerate nel senso più ampio
- la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o quant'altro abbia un valore economico, affettivo, morale.

Cause del danno



L'azione o l'evento che causano il danno possono essere fortuiti o dovuti a forza maggiore (quali ad esempio: tromba d'aria, fulmine, inondazione, guasto elettrico o meccanico, allagamento, incuria) oppure volontari (quali ad esempio: scasso ai fini di furto, danneggiamento per azione dolosa o vandalica).



Come prevedere, valutare, prevenire i danni

La valutazione preventiva dei possibili danni sta alla base di quella che viene definita **gestione del rischio**.

Occorre definire quali possono essere i **rischi** da danni che si possono correre nelle normali attività umane, aziendali, familiari.

La prima attività da sviluppare è: come **prevenire** e ridurre i rischi di danni.

Successivamente va quantificata l'entità dei danni possibili e il valore dei beni soggetti a rischio.

Il concetto di rischio

Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone

La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in una perdita o un danno

Il concetto di rischio

PERICOLO

proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni

RISCHIO

probabilità che si sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione

Ancora sul concetto di rischio

Pertanto perché si possa parlare di rischio deve esistere una sorgente di pericolo e contemporaneamente una salvaguardia che non consenta al pericolo di trasformarsi automaticamente in danno

In questo senso si può pensare al rischio come rapporto tra pericolo e sistema di sicurezza utilizzato per annullare la sua automatica trasformazione in danno

Rischi oggetto della valutazione

- Quelli derivanti dall'attività lavorativa
- Che siano tali da avere riflessi significativi sullo stato di salute e sicurezza del lavoratore
- Che siano ragionevolmente prevedibili e in quanto tali prevenibili

PREVENZIONE

La prevenzione è l'insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati.

Gli interventi di prevenzione sono in genere rivolti all'eliminazione o, nel caso in cui la stessa non sia concretamente attuabile, alla riduzione dei rischi che possono generare dei danni.

PREVENZIONE

Nell'ambito lavorativo la "prevenzione" è definita dall'art. 2 lett. n) del D.Lgs.81/2008 come:

"il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; ".

MISURE di PREVENZIONE

Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:

- L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;
- La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
- L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
- L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate;
- Il controllo dei luoghi e la segnalazione di situazioni di pericolo.

PROTEZIONE

Nel campo della sicurezza le **misure di protezione** servono a ridurre le conseguenze di un incidente (incendio, allagamento, crollo, ecc.) nel momento in cui si verifica. A differenza delle **misure di prevenzione** che riducono la probabilità di accadimento di un evento, esse non riducono le occasioni di incidente ma ne contengono esclusivamente le conseguenze e ne limitano i danni a persone e cose.

MISURE di PROTEZIONE

Nel campo della sicurezza (es. **antincendio**) si distinguono in:

Misure di **protezione passiva**, che non richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto:

*adeguate compartimentazioni e porte antincendio;
uscite di sicurezza, vie d'esodo, scale protette e a prova di fumo;*

adeguata segnaletica di sicurezza;

Misure di **protezione attiva**, che richiedono l'intervento umano o l'azionamento di un impianto:

impianti di rilevamento incendi e di allarme;

estintori, idranti, naspo, reti sprinkler;

luci di emergenza;

presidi e attrezzature antincendio;

adeguata squadra di emergenza e di pronto soccorso;

D. Lgs. 81/2008



D. Lgs. 81/2008

Parole chiave

- RIORDINO
- INNOVAZIONE
- COORDINAMENTO
- SEMPLIFICAZIONE

Obiettivi

- PREVENZIONE
- CONTROLLI
- CULTURA DELLA SICUREZZA

D. Lgs. 81/2008

I soggetti coinvolti

Attori esterni

Attori interni

L'organizzazione della prevenzione

Gli “attori esterni”:

Organi di vigilanza:

ASL

Ispettorato del lavoro

Vigili del fuoco

.....

Organismi paritetici:

Organizzazioni sindacali

Organizzazioni datoriali

L'organizzazione della prevenzione

Gli “attori interni”:

Datore di lavoro
(Dirigenti)
(Preposti)
Medico competente
R.S.P.P
A.S.P.P
R.L.S
Addetti al Primo Soccorso
Addetti al Servizio Antincendio
Lavoratori

D. Lgs. 81/08 I soggetti coinvolti



L'organizzazione della prevenzione

I soggetti coinvolti (“attori interni”):



DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro (“attore interno”)

- Chi è?

Il **soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione stessa nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa!!!**



Il datore di lavoro

Al datore di lavoro compete il potere di organizzare gerarchicamente l'azienda ed è il **diretto responsabile dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione nonché vigilare** affinché tali misure siano in concreto osservate.



Il datore di lavoro





- **Cosa deve fare?**

- 1) La valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- 2) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- 3) Designare:
il RSPP il medico competente gli addetti alle emergenze
- 4) Indire la "riunione periodica"
- 5) Formare ed informare i lavoratori
- 6) Consultare il RLS
- 7) Far rispettare le norme di sicurezza
(“culpa in eligendo, culpa in vigilando”)
- 8) Consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro
- 9) Fornire i DPI

D. Lgs. 81/08 art. 18

Obblighi del datore di lavoro

a) Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;




b) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;


D. Lgs. 81/08 art. 18

Obblighi del datore di lavoro

c) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;



d) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;



e) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



Il datore di lavoro



Delega di funzioni

Ove non espressamente esclusa è ammessa se vi è **atto scritto con data certa**, se il delegato **possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, se attribuisce al delegato tutti i **poteri di organizzazione , gestione e controllo** richiesti dalla natura delle funzioni delegate, se vi è **autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni, se è data **tempestiva e adeguata pubblicità**

Il datore di lavoro

validità della delega



- GIUSTIFICATA DALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA E DALL'ARTICOLAZIONE DELL'IMPRESA.
- CONFERITA ESPRESSAMENTE E CON CERTEZZA.
- SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO E DEI COMPITI ATTRIBUITI.
- LIBERA E CONSAPEVOLE ACCETTAZIONE DEL DELEGATO.
- IDONEITA' DEL DELEGATO (CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI TALI DA POTER ASSOLVERE I COMPITI DELEGATI).
- CONFERITA PIENEZZA DI POTERI ED AUTONOMIA DECISIONALE.
- NON INGERENZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO.
- CONFERITI POTERI DI SPESA ED ACCESSO AI MEZZI FINANZIARI.

Il datore di lavoro

OBBLIGHI NON DELEGABILI



- a) Valutazione dei rischi
- b) Documento di valutazione dei rischi (relazione sulla valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione, programma per il miglioramento della sicurezza nel tempo)
- c) Autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi (quando è consentita)
- d) Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Dirigenti e preposti

Sono coloro che dirigono o sovrintendono le attività lavorative e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nell'ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze.

Dirigente

Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa

«Il tratto caratterizzante della figura del dirigente è rappresentato dall'esercizio di un potere ampiamente discrezionale che incide sull'andamento dell'intera azienda o che attiene ad un autonomo settore produttivo della stessa, non essendo per converso necessaria la preposizione all'intera azienda»

Cass. Civ., sez. Lavoro, sent. n. 15489 dell'11.7.2007

art. 2, lett. d) del T U

Persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Non coincide necessariamente con il "Dirigente" secondo quanto stabilito dai CCNL

Dirigente

Nella gestione dell'attività aziendale deve
attuare:

la politica, le linee guida e le indicazioni di carattere generale fornite dal datore di lavoro, anche organizzando l'attività lavorativa e vigilando sull'operato dei preposti.

Dirigente deleghe conferite ai direttori

- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Dirigente deleghe conferite ai direttori

- i)* informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l)* adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m)* astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n)* consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- q)* prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- s)* consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

Dirigente deleghe conferite ai direttori

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro¹⁹;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Preposto

Prima del Testo Unico non esisteva una definizione normativa

«Al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni o manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo».

•Cass. Pen., sez. IV, sentenza del 30.4.1991

art. 2, lett. e) del TU

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

I Preposti



Sono coloro che sovrintendono
le attività lavorative

(es. capo officina, capo turno,
capo cantiere, capo ufficio,
ecc.).

Principio di “***effettività***”.

Preposto

Deve:

- Sovrintendere all'attività lavorativa
- Garantire l'attuazione delle disposizioni ricevute
- Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da parte dei lavoratori
- Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione(c.d. *potere di iniziativa*)

Il Preposto di fatto

IL PREPOSTO DI FATTO



DEFINIZIONE

È il lavoratore che, solo in virtù di una sua maggiore esperienza tecnica, tra più lavoratori dipendenti di una stessa impresa assume di fatto, **senza una formale investitura da parte del D.L.**, il controllo e la sorveglianza dei lavoratori.

Con il D.Lgs. 81/08 per la prima volta si hanno sanzioni diversificate per i preposti:



- Se non hanno vigilato o segnalato situazioni di pericolo: **arresto 1-3 m o ammenda da 500 a 2000 euro;**
- Se non hanno richiesto l'osservanza delle misure di sicurezza , informato dei rischi o verificato che si accedesse in zone di pericolo con adeguate istruzioni: **arresto <1 m o ammenda 300-900 euro;**
- Se non hanno frequentato corsi di formazione: **ammenda 300-900 euro.**

**Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze
hanno obblighi**




**II DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI
DI DECISIONE E DI ATTUAZIONE**



**I PREPOSTI
DI VIGILANZA**



per gli adempimenti di
sicurezza sul lavoro



Sull'attuazione degli
obblighi e degli
adempimenti di
sicurezza (vigilanza
oggettiva)



Sull'osservanza da parte
dei singoli lavoratori
(vigilanza soggettiva)

MEDICO COMPETENTE

Il D.Lgs. 81/2008 prevede un diverso e più significativo ruolo del MC nella gestione della prevenzione in azienda!!!

Vi è, infatti:

- **una enfaticizzazione della collaborazione con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi**, con previsione di ammenda da 3000 a 9000 € per il mancato coinvolgimento del medico competente nella valutazione dei rischi (nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria);
- **nonché la previsione della collaborazione del MC alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute” in ambito aziendale**, secondo i principi della responsabilità sociale.

Chi è il medico competente ?

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni.

Compiti del medico competente :

- ✓ **COLLABORARE** con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del SPP per la tutela del lavoratore
- ✓ **EFFETTUARE** gli **Accertamenti Sanitari** e la Visite Mediche anche a richiesta dei lavoratori purché correlate a rischi professionali
- ✓ **ESPRIMERE** giudizi di idoneità a specifiche mansioni

Compiti del medico competente :

- ✓ **ISTITUIRE, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.**

Nelle aziende con > 15 lavoratori il MC concorda con il DL il luogo di custodia.

Sanzioni: arresto <2m o ammenda 1000-4500 euro.

Compiti del medico competente :

- ✓ **FORNIRE informazioni** sul significato generale degli accertamenti medici ai lavoratori e ai RLS
- ✓ **INFORMARE ogni dipendente** sui risultati degli accertamenti eseguiti (a richiesta ne rilascia copia)
- ✓ **COMUNICARE ai RLS e ai RSPP** partecipanti alla Riunione periodica annuale di sicurezza i risultati degli accertamenti medici in forma anonima e collettiva, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure di sicurezza e di tutela della salute.

Sanzione amministrativa da 1000 a 3000 Euro.

Compiti del medico competente :

- ✓ **VISITARE**, congiuntamente al Responsabile del SPP, gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

L'indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al DL ai fini della sua annotazione nel DVR.

Sanzione: arresto < 3 m o ammenda 1000-5000 euro.

Compiti del medico competente :

- ✓ **CONSEGNARE al DL** alla cessazione dell'incarico la documentazione sanitaria in suo possesso
- ✓ **CONSEGNARE al lavoratore** alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria e fornire informazioni sulla necessità di conservazione della stessa
- ✓ **INVIARE all'ISPESL**, per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro.

Sanzioni : arresto <1 m o ammenda 500-2500 Euro.

Compiti del medico competente :

- ✓ **COLLABORARE con il Datore di Lavoro** alla predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso
- ✓ **COOPERARE all'attività di informazione e formazione**
- ✓ **TRASMETTERE**, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio (ASL), entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento **le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza**, secondo il modello indicato(3B).

Sanzione amministrativa 2500 --10500 Euro.

Compiti del medico competente :

Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente (Art. 41 D.Lgs.)

Insieme degli atti medici , finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori , in relazione all'ambiente di lavoro , ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Compiti del medico competente :

Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- ✓ nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle Direttive Europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva;
- ✓ qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia correlata ai rischi lavorativi.

Compiti del medico competente :

La visita medica su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta , ha l'obiettivo di esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione SPP



Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione

R.S.P.P

(responsabile serv. prevenz. e protez.)

A.S.P.P

(addetti serv. Prevenz. E protez.)

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenz. e Protez.)



- **Chi è?**

Persona designata dal D.L. in possesso di:

- ✓ capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
- ✓ titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
- ✓ Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione (organizzati secondo quanto prescritto dal art. 2 del D. Lgs. 195/2003)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Gli Addetti al S.P.P.



Lavoratore/i nominato dal D.L. che supporta il **R.S.P.P.** nell'analisi del rischio, nella stesura del DVR, nella gestione delle misure di prevenzione e protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

R.S.P.P.

deve

Art. 33 D.

Lgs. 81/08



- ▶ individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del D.V.R., nel rispetto delle normative vigenti
- ▶ elaborare le misure preventive
- ▶ elaborare le procedure di sicurezza
- ▶ proporre programmi di informazione e formazione del personale
- ▶ partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza
- ▶ fornire formazione e informazione ai lavoratori

D. Lgs. 81/08

Il R.S.P.P. ha un ruolo consultivo

perché

➤ non ha il potere di adottare misure di sicurezza

➤ non ha potere di spesa



R.S.P.P. e
A.S.P.P.

non possono essere chiamati a rispondere direttamente del loro operato

poiché difettano di un effettivo potere decisionale!!!

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Riceve dal Datore di Lavoro tutte le informazioni necessarie per svolgere il suo ruolo!!!

- a) La natura dei rischi (incluso pericolose sostanze presenti)
- b) L'organizzazione del lavoro
- c) La descrizione degli impianti
- d) I dati del registro infortuni e malattie professionali
- e) Le prescrizioni degli organi di vigilanza

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS

**!!! Potenziamento delle prerogative del
responsabile dei lavoratori per la
sicurezza !!!**

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)



Persona/e eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in merito agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Formazione dei RLS



(Riferimenti : normativa prevista per la P.A. e Aziende Industriali; nonché DM 16/01/97 per contenuti minimi).

- ✓ Si deve svolgere mediante **PERMESSI** retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività;
- ✓ il **COSTO** deve essere ad esclusivo carico dei datori di lavoro;
- ✓ il numero di **ORE** minimo è di 32 (se l'azienda ha meno di 16 dipendenti si svolgerà in 2 moduli).

La Nostra Squadra



Dirigente



R.L.S.

Servizio di prevenzione e protezione dello IASF BO



R.S.P.P.



A.S.P.P.



+

I PREPOSTI

LAVORATORI

Diritti dei lavoratori

... alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

... ad essere informato e formato;

... alla tutela (ovvero il lavoratore non sanzionabile):

- se si allontana in caso di pericolo grave
- se assume iniziative in caso di pericolo grave poiché impossibilitato ad avvisare un superiore .

D.Lgs. 81/08: Informazione e Formazione dei Lavoratori

Il DL deve INFORMARE ciascun lavoratore su:

- Rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta
- Misure e attività di prevenzione e protezione
- Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali
- Responsabile SPP e medico competente
- Sostanze pericolose
- Antincendio, evacuazione, pronto soccorso
- Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza

D.Lgs. 81/08: Informazione e Formazione dei Lavoratori

Il DL deve FORMARE ciascun lavoratore su:
(possibilità di delega)

Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni

- Durante l'orario di lavoro
- in modo periodico
- All'assunzione
- Al cambio mansione
- Al cambio attrezzature, tecnologie, sostanze
- In modo particolare per il Rappresentante per la sicurezza
- In modo mirato per gli addetti antincendio ecc.


Doveri dei lavoratori Art. 20 D.Lgs 81/08

- Prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza;
- osservare le norme di sicurezza impartite dalla legge e dal datore di lavoro;
- segnalare eventuali fattori di rischio al datore di lavoro, dirigente o preposto;
- sottoporsi ai controlli sanitari
- partecipare ai corsi di formazione e addestramento;
- accettare la designazione di addetto alle emergenze (art 43);



Doveri dei lavoratori Art. 20 D.Lgs 81/08

- **Utilizzare correttamente i DPI:**
 - Non apportarvi modifiche
 - Segnalare difetti riscontrati
- **Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro:**
 - Non rimuovere i sistemi di protezione della macchina
 - Non fare alcuna operazione che non compete loro
 - Segnalare difetti riscontrati



COLLABORARE!!!

SANZIONI

ART. 59 I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli **articoli 20**, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e **43**, comma 3, primo periodo;
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione **dell'articolo 20** comma 3.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO EMERGENZA

Il Datore di Lavoro:

- **Organizza** i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di p.s., salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
- **Designa**, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, i lavoratori incaricati di attuare i provvedimenti necessari...
- **Programma** gli interventi, **prende i provvedimenti** e **dà istruzioni** affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività e mettersi al sicuro abbandonando il posto di lavoro.
- **Prende provvedimenti** necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi disponibili

Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza



- Pronto soccorso
- Evacuazione dei lavoratori
- Prevenzione e lotta antincendio
- Gestione dell'emergenza



Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza



- Nominati dal datore di lavoro in numero adeguato
- Non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo
- Devono ricevere adeguata formazione
- Formazione alla prevenzione incendi secondo il DM 10/03/98
- Formazione al primo soccorso secondo il DM 388/2003



Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza



Formazione antincendio:



- Basso rischio di incendio – 4 ore
(con istruzioni pratiche sull'uso di estintori portatili)
- Medio rischio di incendio – 8 ore
(con istruzioni pratiche sull'uso di estintori portatili e naspi e DPI)
- Alto rischio di incendio – 16 ore
(con istruzioni pratiche sull'uso di estintori portatili e naspi e DPI e esame finale presso il Comando dei VVF)



Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza




Formazione al Primo Soccorso

- Aziende di gruppo A – 16 ore
(i contenuti sono specificati nell'allegato 3 del DM 388/2003)
- Aziende di gruppo B o C – 12 ore
(i contenuti sono specificati nell'allegato 4 del DM 388/2003)




ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

PRIMO SOCCORSO



E' il primo aiuto dato al soggetto infortunato o malato, anche da personale non sanitario, *in attesa* dell'intervento specializzato.





Nel **Primo Soccorso** è di
“**vitale**” importanza agire

con competenza, rapidità ed
efficacia, privilegiando, sopra
ogni cosa, il fine di

“*non nuocere*”

con manovre e comportamenti
affrettati o inutili.



PRIMO SOCCORSO



Nel primo soccorso possono essere individuate due (**tre!!**) tipologie di azioni:

- ✓ **NON** fare peggiorare lo stato clinico del soggetto, preservandolo da eventuali ulteriori danni;
- ✓ Avviare la macchina del “Pronto Soccorso”;
- ✓ **L'autoprotezione del soccorritore.**



Per fortuna, ora il primo soccorso in azienda non è più un problema !



© 2000 - P. Magagnoli

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO

Procedura Generale:

1. **PRIMO INTERVENTO:** Il primo intervento, dopo aver dato l'allarme, spetta al personale di reparto presente sul luogo dell'emergenza, secondo le procedure stabilite.
2. **INTERVENTO DI SECONDO LIVELLO:** L'intervento di 2° livello sarà effettuato dalla squadra di emergenza interna.
3. **ATTIVAZIONE DEI SOCCORSI ESTERNI:** L'attivazione dei soccorsi esterni sarà effettuata dal Capo squadra.



PIANO DI EMERGENZA D'ISTITUTO



Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza



- Pronto soccorso
- Evacuazione dei lavoratori
- Prevenzione e lotta antincendio
- Gestione dell'emergenza



Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza

Gestione dell'emergenza:



SILVESTRI S.	6025	COEI
ORLANDINI M.	8667	sostituto
GIANOTTI F.	8706	sostituto

Pronto soccorso:

SCHIAVONE F.	8677
NANNI M.	8690
PALAZZI E.	8701
SGUERA V.	8663



Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza



Prevenzione e lotta antincendio:


BASILI A. 8674

VILLA F. 8733

Evacuazione dei lavoratori:

Addetti al Censimento:

VELARDO E. - DE ROSA A.



Addetti ai piani:



P. T.: MORGANTE G.

P. 1 : TRIFOGLIO M.

P. 2 : VALENZIANO L.

P. 3 : STEPHEN J.

P. 4 : LABANTI C.

MARISALDI M.

TACCHINI A.

ANGELINI G.

MALIZIA A. 99

CAROLI E.

AZIONI DA METTERE IN ATTO IN CASO D' EMERGENZA

Il lavoratore che ravvisa una situazione di possibile emergenza deve:

- **Mantenere la calma;**
- **Avvisare il COEI al 6025 o i sostituti;**
- **Mettere, se possibile, in sicurezza gli impianti, attrezzature e/o attività;**
- **Intervenire esclusivamente seguendo la formazione ricevuta;**
- **Non intervenire esponendo la propria o altrui incolumità a rischi.**

PROCEDURE DI EVACUAZIONE

In caso di evacuazione il lavoratore deve:

- **non perdere la calma;**
- **abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacolino il passaggio di altri;**
- **percorrere la via d'esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell'emergenza, evitando, per quanto possibile, di formare calca;**
- **raggiungere il luogo di raccolta situato all'esterno.**